



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

SETTORE IV: TECNICO-MANUTENTIVO

(Manutenzione, Patrimonio, Edilizia Privata, Legge n.219/81, SUAP)

CAPITOLATO D'ONERI

REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL CENTRO URBANO COMUNE DI MONTELLA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

SEZIONE I: PREMESSE

Il presente documento contiene la disciplina regolamentare del futuro rapporto tra il Comune di Montella ed il concessionario per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel centro urbano del Comune di Montella e gestione del servizio di ricarica.

Il presente capitolato deve essere espressamente richiamato nel contratto di concessione e in caso di difformità tra clausole contrattuali e clausole contenute nel presente capitolato, prevarranno queste ultime.

SEZIONE II: CLAUSOLE AMMINISTRATIVE

II.1) PRINCIPALI OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

La ditta concessionaria è obbligata:

- 1) a garantire la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
- 2) ad utilizzare energia proveniente prevalentemente da fonti rinnovabili;
- 3) a provvedere all'installazione, a proprie cure e spese, di contatori di corrente elettrica dedicati alle colonnine;
- 4) alla stipula dei contratti di fornitura di energia;
- 5) all'installazione, alla messa in esercizio e alla conservazione in efficienza delle colonnine e degli impianti, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, onde garantire le idonee condizioni di funzionalità e sicurezza;
- 6) all'esecuzione, a regola d'arte, dei necessari ripristini in seguito all'esecuzione dei collegamenti e degli allacciamenti elettrici;
- 7) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica;
- 8) nel caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio, a ripristinarne il suo funzionamento nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni;
- 9) a trasmettere semestralmente, i dati delle ricariche al Comune e alle piattaforme nazionali come previsto dal PNIRE;
- 10) ad impegnarsi a sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione del servizio per l'intera durata del contratto;
- 11) alla rimozione della struttura e al ripristino dei luoghi allo scadere del contratto, ovvero dietro richiesta del Comune di Montella;
- 12) all'installazione di apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale, che evidenzino il servizio offerto;
- 13) ad assolvere ad ogni altro onere di qualsiasi tipo e natura, compreso il pagamento di eventuali tasse ed oneri economici, che direttamente o indirettamente vadano a gravare sul servizio offerto;
- 14) a rispettare quanto previsto dalla L.134/2012 e s.m.i. "*Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica*", in particolare con riferimento alle prese e ai metodi di ricarica.

Al concessionario è riconosciuto il diritto di poter determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia.

II.2) OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONCEDENTE

Il comune di Montella è obbligato:

- 1) a mettere a disposizione, per l'intero periodo di durata della concessione, il suolo necessario allo svolgimento del servizio;
- 2) ad assicurare l'opportuna collaborazione con il concessionario, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e per la gestione degli impianti;
- 3) a garantire che gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per le operazioni di ricarica;
- 4) a garantire che non riceverà alcun provento dal servizio erogato dal concessionario;
- 5) ad eseguire i necessari controlli durante l'esecuzione del contratto di concessione e, nel caso di esonero o riduzione del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ovvero della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, erogherà una sanzione pari alla somma che il concessionario avrebbe dovuto pagare durante tutto il periodo di esonero totale o parziale (a seconda della percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili erogata), incrementata del 30% a norma dell'art.57, comma 10 della L. 120/2020.

Il comune di Montella potrà in qualsiasi momento e anche durante il periodo di validità del contratto di concessione, senza nessun vincolo di esclusiva nei confronti del concessionario, attivare una nuova manifestazione di interesse, per eventuali nuove installazioni sul territorio comunale.

II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONE DI PROROGA

La concessione avrà una durata di otto anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

È prevista l'opzione di proroga per un massimo di ulteriori quattro anni che potrà essere riconosciuta sulla base di valutazioni, da parte dell'Amministrazione Comunale, legate all'obsolescenza delle strutture, all'evoluzione tecnologica, nonché alla qualità del servizio offerto e all'andamento futuro del mercato.

II.4) MODIFICHE CONTRATTUALI

Non sono consentite modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

II.5) CONSEGNA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell'art. 19 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, avrà inizio con la consegna della concessione da parte del Direttore dell'Esecuzione dietro disposizione del RUP.

II.6) QUANTITÀ E UBICAZIONE DELLE COLONNINE

Parcheggi siti alla via Serrabocca e parcheggi siti in piazza degli Irpini.

È previsto n.1 colonnina per parcheggio dotata di n. 2 postazioni di ricarica (prese di ricarica).

I.7) OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ai sensi dell'art.57, comma 9 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge con modifiche del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76:

- il concessionario che eroga totalmente energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili, è esonerato dal pagamento totale del canone di occupazione di suolo pubblico ovvero tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica;
- il concessionario che eroga solo parzialmente energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili, pagherà il canone di occupazione di suolo pubblico ovvero della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, in percentuale all'energia non di provenienza da fonti rinnovabili che erogherà.

II.8) SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della concessione.

È vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto di concessione.

In caso di violazione di tali divieti il Comune di Montella avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di penale, la cauzione definitiva, restando salva e impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

II.9) COLLAUDO DELL' IMPIANTO

L'impianto dovrà essere collaudato entro e non oltre 12 mesi dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni.



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

SETTORE IV: TECNICO-MANUTENTIVO

(Manutenzione, Patrimonio, Edilizia Privata, Legge n.219/81, SUAP)

II.10) CAUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario dovrà dotarsi di:

- 1) una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Montella da tutti i rischi che possano derivare dall'installazione dei cavidotti e delle colonnine;
- 2) una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico;
- 3) una polizza assicurativa, che copra tutti i danni che potrebbe subire il Comune di Montella a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e infrastrutture, anche esistenti, salvo i danni derivanti da azioni di terzi o di cause di forza maggiore;
- 4) una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.).

Le citate polizze assicurative, devono prevedere una somma assicurata pari a € 10.000 ed un massimale pari almeno a € 500.000,00.

Il concessionario dovrà inoltre stipulare una cauzione, a garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali, di importo almeno pari ad euro 50.000,00.

II.11) RISCHI E RESPONSABILITÀ

L'esecuzione del contratto di concessione resta a totale rischio del concessionario.

Il concessionario si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune di Montella per danni, molestie, oneri e spese che dovessero conseguire direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività oggetto del contratto di concessione.

Il concessionario risponde del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al concedente o a terzi, nell'esercizio della propria attività.

Il concessionario manleva il Comune di Montella e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro confronti in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall'esercizio delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario è responsabile di tutti i danni che dovessero accadere durante il periodo della concessione e dell'espletamento del servizio, fatta salva la dimostrazione della propria non imputabilità.

Il concessionario, in conformità alle disposizioni del codice civile nonché del codice penale, è tenuto all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune.

È peraltro da intendersi come esclusa ogni forma di indennità nei confronti del concessionario in ragione di danni che possano aver pregiudicato o resi inservibili gli interventi dallo stesso eseguiti, per danni o perdite di materiali ed attrezzature, per danni agli immobili, anche se dipendenti da terzi.

L'infrazione di una qualunque delle suesposte condizioni può comportare la revoca del presente contratto di concessione.

II.12) NORME SULLA SICUREZZA

Il concessionario è tenuto a soddisfare il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro applicabili alle attività oggetto di concessione.

All'atto della partecipazione alla manifestazione di interesse, dovrà presentare, unitamente alla proposta tecnica, idonea documentazione dimostrante gli adempimenti organizzativi e formativi previsti dal d.lgs. 81/2008 ed un piano di sicurezza.

Il concessionario ha inoltre il dovere di garantire e verificare, durante il periodo di efficacia del contratto di concessione, che vengano osservate e rispettate le misure di sicurezza previste nel piano presentato.

II.13) PENALI

In caso di mancato adempimento da parte del concessionario delle condizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto di concessione, è prevista la risoluzione contrattuale, l'escussione della

cauzione definitiva e l'obbligo, da parte del concessionario, di rimozione delle strutture di ricarica entro 60 giorni dalla notifica delle penali da parte del Comune. In caso di ritardo o inadempimento dell'obbligo di rimozione, il Comune di Montella si sostituirà al concessionario che provvederà alla rimozione delle infrastrutture, con spese in danno al concessionario stesso.

Il concessionario, avrà comunque il diritto, entro dieci giorni a partire dalla data di notifica delle penali, di presentare eventuali osservazioni e spiegazioni circa le penali disposte dal Comune, che saranno valutate nel merito dall'Ente Comunale.

II.14) REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

A norma dell'art. 1373 del Codice Civile, il Comune di Montella si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza motivata giustificazione, previa un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da notificare al Concessionario.

Il Comune di Montella può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il contratto di concessione, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Qualora dovesse verificarsi il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, nel contratto o in qualsiasi altro atto della procedura, il Comune di Montella potrà procedere, previa diffida ad adempiere, alla revoca del contratto di concessione; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto entro 3 (tre) mesi dalla revoca. In caso di inadempienza, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune con addebito delle spese al concessionario.

Il mancato avvio del servizio entro 13 (tredici) mesi dal rilascio di tutte necessarie autorizzazioni e comunque entro un mese dal collaudo degli impianti, comporta la revoca del contratto di concessione con escussione della garanzia.

Potrà inoltre essere revocata la concessione, per pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Comune di Montella, ha altresì il diritto di revocare la concessione e ad ordinare al concessionario la rimozione delle infrastrutture, nell'eventualità di mancato funzionamento dell'impianto per un periodo superiore a 30 (trenta) consecutivi, per motivi dipendenti da negligenze del concessionario.

SEZIONE III: CARATTERISTICHE TECNICHE

III.1) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RICARICA

Gli impianti dovranno garantire l'interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi ai sensi del d.lgs. 257/2016, consentendo l'uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi.

Il servizio di ricarica dovrà consentire all'utente finale di poter utilizzare gli impianti senza necessità di preventiva sottoscrizione di contratto con uno o più specifici fornitori, senza necessità di dotarsi di una particolare tessera o smartcard e senza necessità di preventiva registrazione su siti o piattaforme.

Il concessionario dovrà indicare ai propri clienti i costi della ricarica in modo chiaro e trasparente e garantire un servizio di assistenza tecnica e commerciale (telefonica e/o tramite app e/o tramite web) e dovrà comunicare al Comune, a inizio concessione e ad ogni variazione, gli orari di disponibilità e le modalità di accesso a tale servizio.

III.2) CARATTERISTICHE TECNICHE

Le infrastrutture di ricarica dovranno rispettare le normative e i regolamenti vigenti in materia, nonché i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantire sia la sicurezza sia la funzionalità degli impianti di ricarica; dovrà inoltre essere garantita l'accessibilità e la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti compreso quelli con disabilità motoria.

Per consentire la ricarica senza necessità di preventiva registrazione o possesso di smartcard, ogni colonnina deve essere dotata di hardware e software per consentire di effettuare la ricarica pagando al momento mediante carte di credito, carta di debito, bancomat o contante.

Potranno essere installate sia colonnine di ricarica con potenza standard (potenza non inferiore a 20 kW per connettore) sia colonnine con potenza elevata (potenza superiore a 40 kW per connettore). I valori di potenza elettrica indicati nel presente documento sono da intendersi relativi a ogni singolo terminale quindi, una colonnina con più connettori o prese deve garantire la ricarica simultanea di più veicoli, fornendo ad ognuno la potenza nominale della presa (maggiore di 20 kW o maggiore di 40 Kw a seconda che si tratti di una colonnina con potenza standard oppure elevata). Le potenze indicate dal fornitore del servizio devono essere garantite con una tolleranza massima del $\pm 10\%$.



COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

SETTORE IV: TECNICO-MANUTENTIVO

(Manutenzione, Patrimonio, Edilizia Privata, Legge n.219/81, SUAP)

I connettori di ricarica devono comunque rispettare gli standard tecnici CEI al momento vigenti idonei per tutti gli autoveicoli. In aggiunta a tali connettori è possibile dotare la struttura di ricarica anche di altre tipologie di connettori o prese elettriche per la ricarica di veicoli leggeri, di biciclette elettriche e carrozzelle elettriche per persone disabili e altri mezzi elettrici.

III.3) ENERGIA

Il concessionario deve indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, che utilizzerà per i propri impianti. A tal fine, il Comune verificherà, periodicamente, quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia in qualsiasi momento durante la durata della concessione.

III.4) SEGNALETICA

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale ed orizzontale da concordare con il Servizio Polizia Locale del Comune di Montella.

Sull'impianto dovranno essere riportate le sole informazioni strettamente necessarie all'identificazione del gestore e al corretto funzionamento della ricarica.

f.to il Responsabile del Procedimento

(ing. De Blasio Francesco)